

Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

(omissis)

Art. 1

1. La denominazione: “**Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali**” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: “Ministero del lavoro e della previdenza sociale” e “Ministero della salute”.

Art. 2

1. All’articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato per brevità “Decreto” le parole: “il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266” sono sostituite dalle seguenti: “***i volontari della Croce rossa italiana***”.

2. Dopo l’articolo 2 del Decreto è aggiunto il seguente:

“Art. 2-bis.

1. La corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276”.

Art. 3

1. All’articolo 3 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei” sono sostituite dalle seguenti: “***Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai***”;

b) al comma 12, le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile” sono sostituite con le seguenti: “***dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani.***

c) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’amministrazione del servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al

minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione”.

Art. 4

1. All'articolo 4, comma 1, del Decreto, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
“m) i lavoratori in prova”.

Art. 5

1. All'articolo 5, comma 1, del Decreto, dopo le parole: “Ministero della salute” sono inserite le seguenti: **“è istituito”.**

Art. 6

1. All'articolo 6, comma 8, del Decreto, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti modifiche:

**“n) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
o) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, anche previa individuazione, se del caso, di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;”.**

Art. 7

1. All'articolo 9, comma 4, del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: **“Le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzate nell'esercizio finanziario sono rassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”;**

b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:

“e) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;f) eroga, direttamente per mezzo delle proprie strutture e con oneri a proprio carico, prestazioni sanitarie in favore degli invalidi del lavoro, comprensive delle cure riabilitative e di fisiokinesiterapia, sia in regime ambulatoriale che di ricovero. Mediante le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è garantita la parità di trattamento su tutto il territorio nazionale e la gratuità delle prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, di cui all'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attraverso la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, nel rispetto della competenza delle Regioni in materia di tutela della salute. Con le stesse convenzioni sono regolati i rapporti dell'INAIL con le Regioni per la erogazione di prestazioni a soggetti assistiti dal Servizio Sanitario, che le aziende sanitarie locali abbiano avviato presso le strutture dell'Istituto, e le

modalità del rimborso, da parte dell'INAIL, delle prestazioni sanitarie comprese nei livelli di tutela a carico dell'Istituto ed erogate da strutture del Servizio Sanitario.”.

2. All'articolo 9, comma 7, del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ***“Le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono rassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”.***

Art. 8

1. All'articolo 11 del Decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l'utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l'INAIL. La adozione ed efficace attuazione, verificate dall'INAIL, da parte delle imprese delle soluzioni organizzative di cui al precedente periodo comporta una riduzione dei contributi assicurativi obbligatori in materia di infortuni e malattie professionali nella misura del 15%. Eguale riduzione spetta alle imprese in caso di adozione ed efficace attuazione, verificate dall'INAIL, di buone prassi validate dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.

- b) al comma 5, sono eliminate le parole: “Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale” e dopo le parole: “l'INAIL finanzia” sono inserite le seguenti: ***“con risorse proprie”.***

Art. 9

1. All'articolo 13 del Decreto, il comma 5 è sostituito dal seguente: ***“5. Il personale delle pubbliche amministrazioni che svolga attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza”.***

Art. 10

1. All'articolo 14 del Decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ***“1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, adottano provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale quando riscontrano l'impiego di personale senza preventiva regolare occupazione in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di***

Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione”;

b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: *“c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a euro 1500 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a euro 2500 nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.*

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: *“10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500 a euro 6.400”.*

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: *“12. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare può non essere applicato nel caso del primo lavoratore occupato dall'impresa”.*

Art. 11

1. All'articolo 16, comma 1, lettera a), del Decreto le parole: “recante data certa” sono sostituite con le seguenti: *“e munito di data”.*

Art. 12

1. All'articolo 18, comma 1, del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è **sostituita** dalla seguente: *“g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”;*

b) la lettera r) è **sostituita** dalla seguente: *“r) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. Tali obblighi si considerano comunque assolti per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”;*

c) la lettera aa) è sostituita dalla seguente: *“aa) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.*

2. All'articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.”

Art. 13

1. All'articolo 25, comma 1, del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: **“c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso la sede di lavoro o la sede legale del datore di lavoro”**;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: **“e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la quale deve essere tempestivamente comunicata dal datore di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, con salvaguardia del segreto professionale, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto”**.

c) la lettera f) è abrogata.

Art. 14

1. All'articolo 26, comma 3, del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “Tale documento è allegato al contratto d'appalto o di opera” sono aggiunte le seguenti: **“e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori”**;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: **“Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”**;

2. All'articolo 26, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti chimici, cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive”.

3. All'articolo 26, comma 5, dopo le parole: “specificamente indicati” sono aggiunte le seguenti: **“i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”** e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: **“I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso”**.

Art. 15

1. All'articolo 27 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali ed

organizzativi, anche in relazione agli appalti, certificati ai sensi del Titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, del presente decreto”

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“3. L’INAIL effettua, anche mediante accordi di collaborazione, le verifiche atte ad accertare il rispetto dei criteri e dei requisiti di cui ai commi precedenti e provvede al rilascio della relativa attestazione alle aziende qualificate”.

Art. 16

1. All’articolo 28 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole “dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004”, sono aggiunte le seguenti: **“nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all’articolo 6”** e dopo le parole “da altri Paesi”, sono aggiunte le seguenti: **“e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”**;

b) al comma 2, alinea, le parole: “deve avere data certa” sono sostituite dalle seguenti: **“deve essere munito di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le procedure definite dalle parti sociali”**;

c) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: **“La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”**;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: **“4. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.**

Art. 17

1. All’articolo 29, comma 7, del Decreto sono abrogate le lettere b) e c).

Art. 18

1. All’articolo 30 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole “idonei sistemi di registrazione” sono aggiunte le seguenti: **«o di certificazione, ai sensi del successivo comma 5-bis,»**;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Le sedi di certificazione di cui all’articolo 76, comma 1, lett. a) e lett. c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, sono soggetti abilitati a certificare, anche ai fini di cui al precedente articolo 2-bis, i modelli di organizzazione e di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo».

Art. 19

1. All'articolo 32 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5, dopo le parole: "L17, L23, ", sono aggiunte le seguenti: ***"e della laurea magistrale LM26"*** e dopo le parole: "sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo", sono aggiunte le parole: ***"purché esibiscano un'attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorativa per almeno un anno, maturata nel settore in cui intendono svolgere il ruolo di responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione"***;
- b) al comma 7, dopo le parole "successive modificazioni" **sono aggiunte le seguenti: *"se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni"***.

Art. 20

1. All'articolo 37 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Nel settore edile la formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili, ove esistenti";
- b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione di cui al precedente periodo può essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50, ove presenti";
- c) al comma 14, dopo le parole "successive modificazioni", sono aggiunte le seguenti:
"se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni".

Art. 21

1. All'articolo 38, comma 1, del Decreto dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:
"e) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni".

Art. 22

1. All'articolo 39, comma 3, del Decreto le parole "assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza" sono sostituite con le seguenti: ***"che svolga attività di vigilanza"***.

Art. 23

1. L'articolo 40 del Decreto è abrogato.

Art. 24

1. All'articolo 41, comma 1, del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole "dalle direttive europee nonché" sono soppresse;

- b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: **“c) in ogni caso ne venga individuata la necessità all’esito della valutazione dei rischi”**.
2. All’articolo 41, comma 2 sono aggiunte le seguenti lettere: **“f) visita medica in fase preassuntiva; g) visita medica alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per malattia di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alle mansioni”**;
 3. All’articolo 41 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: **“2-bis. Le visite mediche preventive, ai fini dell’assunzione, su scelta del datore di lavoro possono essere svolte dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’art. 39, comma 3.”**
 4. All’articolo 41, comma 3 è abrogata la lettera a).
 5. All’articolo 41, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: **“5-bis. Entro il 31 dicembre 2009 con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali verranno definite, secondo criteri di semplicità e certezza, le modalità di tenuta dei dati di cui all’Allegato 3A del presente decreto”**.
 6. All’articolo 41, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: **“6-bis. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore”**.
 7. All’articolo 41, comma 9, dopo le parole: “i giudizi del medico competente” **sono aggiunte le parole “ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva”**.

Art. 25

1. All’articolo 42 del Decreto **sono apportate le seguenti modifiche:**

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 26

1. All’articolo 43, comma 1, del Decreto dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“f) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi”.

Art. 27

1. All’articolo 47, comma 8 del Decreto è aggiunto infine il seguente periodo: **“I lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici di cui**

all'articolo 51 perché questi possano procedere all'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali”.

Art. 28

1. All'articolo 50 del Decreto, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“8. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300”.

Art. 29

1. All'articolo 51 del Decreto, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Gli organismi paritetici svolgono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche ed integrazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese della quale gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della programmazione delle proprie attività”.

Art. 30

1. All'articolo 52, comma 1, del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sono soppresse le seguenti parole: “in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo”;

b) alla lettera c) dopo la parola: “sostegno” sono inserite le seguenti: ***“, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo,”***.

2. All'articolo 52, comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: “presso l'azienda ovvero l'unità produttive”, ***sono aggiunte le seguenti: “calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore”***.

b) sono abrogate le lettere b), c) e d).

3. All'articolo 52, comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: ***“il 31 dicembre 2009”***;

b) dopo le parole: “di alimentazione”, sono aggiunte le seguenti: ***“e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo”***.

4. All'articolo 52, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38”.

Art. 31

1. L'articolo 55 del Decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 55
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

c) che non provvede alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a).

2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena alternativa dell'arresto da quattro a otto mesi o dell'ammenda da 4.000 a 8.000:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.

3. E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) e d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

3-bis. E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), e), f).

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lett. o),, 43, commi 1, lett. a), b), c), e) e 4, 45, comma 1;*
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 26, commi 1, lett. a*
- c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lett. c), e), f), q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lett. d) e f), 46, comma 2;*
- d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lett. z) prima parte, 26, commi 2 e 3;*
- e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lett. g), n), p) seconda parte, s), v), 35, comma 4;*
- f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;*
- g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lett. d) seconda parte, lett. r) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, lett. bb), e comma 2;*
- h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lett. r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 35, comma 5;*
- i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8.*

5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."

Art. 32

1. L'articolo 56 del Decreto è sostituito dal seguente:

*"Art. 56
Sanzioni per il preposto*

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. a), c) e), f);*
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. b), d), g)."*

Art. 33

1. L'articolo 55 del Decreto è sostituito dal seguente:

*"Art. 57
Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori*

- 1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.*
- 2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro.*
- 3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro."*

Art. 34

1. L'articolo 58 del Decreto è sostituito dal seguente:

*"Art. 58
Sanzioni per il medico competente*

1. Il medico competente è punito:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. d) ed e);*
- b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. b), c) e g);*

- c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. a) con riferimento alla valutazione dei rischi, e lett. l);
- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. f), h) e i);
- e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 8”.

Art. 35

1. L'articolo 59 del Decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 59
Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i), e 43, comma 3 primo periodo;
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.”

Art. 36

1. L'articolo 60 del Decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 60
Sanzioni per i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo

1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 100 a 500 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lett. a) e b)”

Art. 37

1. All'articolo 62 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

b) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: **“e): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale”.**

Art. 38

1. All'articolo 63 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente: ***“3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili”.***
- b) al comma 6 le parole: “punto 7” sono sostituite dalle seguenti: ***“punto 6”.***

Art. 39

1. All'articolo 67, comma 2, prima delle parole: “L’organo di vigilanza”, sono aggiunte le seguenti: ***“Entro trenta giorni dalla data di notifica”.***

Art. 40

1. L'articolo 68 del decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 68

Sanzioni per il datore di lavoro

1. Il datore di lavoro è punito:

- a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 66;***
 - b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;***
 - c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.***
- 2. L’allegato IV identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6., 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l’organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lettera b), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.”***

Art. 41

1. All'articolo 69, comma 1, lettera a), dopo le parole: “utensile o impianto” sono aggiunte le seguenti: ***“, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo,”.***

Art. 42

1. All'articolo 70 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Gli impianti e gli insiemi complessi di macchine assemblati ma provenienti da costruttori diversi devono essere valutati complessivamente secondo i requisiti di sicurezza di cui all’allegato V, approfondendo, in particolare, le problematiche ed i rischi di interferenza ed interazione.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accertino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, non risulti non rispondente ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tal caso:

- a) l’organo di vigilanza che ha accertato la non rispondenza in sede di utilizzo dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza, impartisce nei confronti del datore di lavoro apposita prescrizione diretta a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata corrispondenza ad uno o più dei requisiti essenziali di sicurezza oppure idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro. La disposizione ha efficacia provvisoria fino alla pronuncia dell’autorità nazionale di controllo del mercato;***
- b) l’organo di vigilanza territorialmente competente per localizzazione del fabbricante, procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1”.***

Art. 43

1. All’articolo 71 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera a), il numero 3 è sostituito dal seguente:

“3) assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozione ne garantisca una significativa riduzione”.

b) al comma 5, dopo le parole: “condizioni di sicurezza” sono aggiunte le seguenti: ***“in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), punto 3”;***

c) al comma 7, lettera a), le parole: “formazione adeguata e specifica” sono sostituite dalle seguenti: ***“informazione, formazione ed addestramento adeguati”.***

d) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:

1. dopo le parole: “datore di lavoro” sono inserite le seguenti: ***“, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida,”;***

2. i simboli: “1)” e “2)” sono sostituite dalle lettere: “a)” e “b)”

3. alla lettera b), punti 1 e 2, le parole: “a controlli” sono sostituite dalle seguenti: “ad interventi di controllo”;

4. alla lettera c) le parole: “i controlli” sono sostituite dalle seguenti: “Gli interventi di controllo”

e) al comma 11, dopo le parole: “verifiche periodiche” sono aggiunte le seguenti: ***“volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza,” ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso***

inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13”.

f) al comma 12 il secondo periodo è sostituito dal seguente: **“I soggetti pubblici o privati abilitati acquistano la qualifica di incaricato di pubblico servizio”.**

g) al comma 13, dopo le parole: “Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali”, sono inserite le seguenti: “, **“di concerto con il Ministro dello sviluppo economico”.**

h) al comma 14 le parole: “sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “di concerto con il Ministro dello sviluppo economico”.

Art. 44

1. All’articolo 72 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.”.
- b) al comma 2 sono soppresse le parole “ad un datore di lavoro” e sono aggiunte in fine, dopo le parole “disposizioni del presente titolo”, **le seguenti: “e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.”.**

Art. 45

1. All’articolo 73 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: **“Informazione, formazione e addestramento”;**
- b) al comma 1, dopo le parole: “una formazione adeguata”, sono sostituite dalle seguenti: **“una formazione e un addestramento adeguati,”;**
- c) al comma 4, le parole: “una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo” sono sostituite dalle seguenti: **“una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo”.**

Art. 46

1. All’articolo 74, comma 2, lettera d) del Decreto è soppressa la parola: “stradali”.

Art. 47

1. All’articolo 79 del Decreto dopo il comma 2 è inserito il seguente: **“3. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto 2 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale”.**

Art. 48

1. All'articolo 80 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: **“1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:”**;
 - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: **“4. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche”**.

Art. 49

1. All'articolo 81, del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 le parole: “norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX” sono sostituite dalle seguenti: **“pertinenti norme tecniche”**;
 - b) il comma 3 è abrogato.

Art. 50

1. All'articolo 82 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, alinea, le parole: “secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché” sono sostituite dalla seguente: **“o”**;
 - b) al comma 1, lettera a), le parole: “di buona tecnica” sono sostituite dalla parola: **“tecniche”**;
 - c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: **“b) per sistemi di categoria 0 ed I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica” ed il punto 2) è abrogato;**
 - d) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: **“c) per sistemi di II e III categoria purchè:**
 - 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
 - 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività'.”

Art. 51

1. All'articolo 83 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: “in prossimità di linee elettriche” sono sostituite dalle seguenti: **“non elettrici in vicinanza di linee elettriche”**;
 - b) al comma 2, le parole: “nella pertinente normativa di buona tecnica” sono sostituite dalle seguenti: **“nelle pertinenti norme tecniche”**.

Art. 52

1. All'articolo 84, comma 1 del Decreto, le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: **"tecniche"**.

Art. 53

1. All'articolo 85 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 la parola: "inflammabili" è sostituita dalla parola: **"esplosive"**;
- b) al comma 2, le parole: "di buona tecnica" con la parola: **"tecniche"**.

Art. 54

1. L'articolo 86 del Decreto è sostituito dal seguente:

**"Art. 86
(Verifiche e controlli)**

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1 nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati alla effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza."

Art. 55

1. L'articolo 87 del Decreto è sostituito dal seguente:

**"Art. 87
(Sanzioni a carico del datore di lavoro, del noleggiatore e del concedente in uso)**

"1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:

- a) dell'articolo 70, comma 1;
- b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;
- c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;

- d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lett. a), b), d), e 5;
 - e) dell'articolo 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.
2. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 euro a 4.800 euro per la violazione:
- a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II;
 - b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI;
 - c) dell'articolo 77, comma 4, lett. e), f) e h);
 - d) dell'articolo 80, commi 3 e 4.
3. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 per la violazione:
- a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'allegato V, parte II, e dell'allegato VI diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del precedente comma 2;
 - b) dell'articolo 71 commi 6, 9, 10 e 11;
 - c) dell'articolo 77, comma 4, lett. c) e g);
 - d) dell'articolo 86, commi 1 e 3.
4. L'allegato V, parte II identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, con eccezione di quelli espressamente indicati nei commi 1, lett. b) e 2, lett. a), l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 3, lettera a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.
5. L'allegato VI identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, con eccezione di quelli espressamente indicati nel comma 2, lett. b), l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 3, lettera a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.
6. Il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la violazione dell'articolo 72"

Art. 56

1. All'articolo 88, comma 2 del Decreto dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "**h) ai lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X; i) alle attività di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272**".

Art. 57

1. All'articolo 89, comma 1 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche :

- a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: **“c) responsabile dei lavori: soggetto diverso dal coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto”**;
- b) alla lettera f), è aggiunto in fine il seguente periodo: **“Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”**;
- c) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: **“i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”**;

Art. 58

1. All’articolo 90 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 la parola: “valuta” è sostituita dalle seguenti: **“prende in considerazione”**;
 - b) al comma 4 le parole “ Nel caso di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: **“Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea”**;
 - c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: **“5-bis. La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento non è richiesta nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI. In tali casi non si applica la disposizione di cui al comma 3 e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) è redatto dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.”**;
 - d) al comma 7, dopo le parole: “dei lavori comunica”, sono aggiunte le seguenti: **“alle imprese affidatarie”**;
 - e) al comma 9, alinea, dopo le parole: “un’unica impresa”, sono aggiunte le seguenti: **“o ad un lavoratore autonomo”**;
 - f) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: **“Nei casi di cui al comma 5-bis”** e dopo le parole: da parte delle imprese” sono aggiunte le seguenti: **“e dei lavoratori autonomi”**;
 - g) al comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: **“Nei casi di cui al comma 5-bis”**;
 - h) al comma 9 la lettera c) è sostituita dalla seguente: **“c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)”**;
 - i) al comma 10, dopo le parole, “quando prevista”, sono aggiunte le seguenti: **“oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi”**;
 - l) il comma 11 è abrogato.

Art. 59

1. All’articolo 91, comma 1, del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b), dopo le parole: “un fascicolo”, sono aggiunte le seguenti: **“adattato alle caratteristiche dell’opera”**;

- b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: **“c) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1”**.

Art. 60

1. All'articolo 92, comma 1, del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a), dopo le parole: “all'articolo 100”, sono aggiunte le seguenti: **“ove previsto”**;
 - b) alla lettera b), dopo le parole: “con quest'ultimo”, sono aggiunte le seguenti: **“ove previsto”** e, a seguire, dopo le parole: “all'articolo 100”, sono aggiunte le seguenti: **“ove previsto”**;
 - c) alla lettera e), le parole: “segnala al committente e”, sono sostituite dalle parole **“segnala al committente o”** e dopo le parole: “all'articolo 100” sono aggiunte le parole: **“ove previsto”**.
2. All'articolo 92, comma 2 de Decreto le parole: “Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: **“Ad eccezione dei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI”**.

Art. 61

1. All'articolo 93 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 è soppresso il secondo periodo;
 - b) al comma 2 dopo le parole: “coordinatore per l'esecuzione” sono aggiunte le seguenti: **“dei lavori”**, dopo le parole: “non esonera” sono aggiunte le seguenti: **“ il committente o”** e le parole “lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: **“lettere a), b), c) d) ed e)”**.

Art. 62

1. All'articolo 95, comma 1 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera d), dopo le parole: “controllo periodico”, sono aggiunte le seguenti: **“degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro”**;
 - b) alla lettera g), dopo le parole: “la cooperazione”, sono aggiunte le seguenti: **“e il coordinamento”**.

Art. 63

1. All'articolo 96 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: **“1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto”**;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: **“2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui**

all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5, e all'articolo 29, comma 3".

Art. 64

1. All'articolo 97 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "vigila sulla" sono sostituite dalle seguenti: ***"verifica le condizioni di"***, le parole: "e sull'applicazione" sono sostituite dalle seguenti: ***"e l'applicazione"*** e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ***"Nel caso di appalti scorporati, con presenza di più imprese affidatarie, i compiti previsti dal presente articolo sono affidati al datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori di contratto il cui importo risulti prevalente."***;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"4. In relazione ai lavori dati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza."

5. Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve utilizzare personale in possesso di adeguata professionalità, in possesso di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all'allegato XIV."

Art. 65

1. All'articolo 98, comma 1, del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) in alinea, dopo le parole: "in possesso" sono aggiunte le seguenti: "di uno";

b) alla lettera a), dopo le parole: "LM-74", sono aggiunte le parole: ***"LM-26"*** e le parole: "in data 4 agosto 2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000" sono sostituite dalle seguenti: ***"in data 28 novembre 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001"***

c) alla lettera b), le parole: "citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000" sono sostituite dalle seguenti: ***"decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000"***.

2. All'articolo 98, comma 2, del Decreto le parole: "dai rispettivi ordini o collegi professionali" sono sostituite dalle parole: ***"dagli ordini o collegi professionali"*** e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ***"Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto"***.

3. All'articolo 98, comma 4 del Decreto le parole: "con i medesimi contenuti minimi" sono sostituite dalle seguenti: ***"i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV"***.

Art. 66

1. All'articolo 100, comma 2 del Decreto, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: **“Il responsabile dei lavori, se nominato, e il direttore dei lavori assicurano l'attuazione dell'obbligo, a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsto dall'articolo 97, comma 4.”**.

Art. 67

1. L'articolo 103 del Decreto è abrogato.

Art. 68

1. All'articolo 106, comma 1, alinea, del Decreto dopo le parole: “del presente capo” sono aggiunte le seguenti: **“, fatta eccezione per i lavori in quota”**.

Art. 69

1. All'articolo 111, comma 8 del Decreto dopo le parole: “lavoratori addetti ai”, sono aggiunte le seguenti: **“cantieri temporanei e mobili”**.

Art. 70

1. All'articolo 115 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, dopo le parole: “sistemi di protezione”, sono aggiunte le seguenti: **“idonei per l'uso specifico”** e dopo le parole: “presenti contemporaneamente,” sono aggiunte le seguenti: **“conformi alle norme tecniche,”**;
 - b) il comma 2 è abrogato;
 - c) al comma 3 le parole: “Il cordino” sono sostituite dalle seguenti: **“Il sistema di protezione”**.

Art. 71

1. All'articolo 117, comma 1 del Decreto le parole: “Quando occorre effettuare “ sono sostituite dalle seguenti: **“Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare”**.

2. All'articolo 117, comma 2 del Decreto dopo le parole: “e delle tensioni presenti”, sono aggiunte le parole: **“e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche”**.

Art. 72

1. All'articolo 118, comma 1, del Decreto dopo le parole: “splateamento o sbancamento” sono aggiunte le seguenti: **“,se previsto l'accesso di lavoratori,”**.

Art. 73

1. Dopo l'articolo 121 del Decreto le parole "Sezione IV Ponteggi e impalcature in legname" sono sostituite dalle seguenti: ***"Ponteggi in legname e altre opere provvisionali"***.

Art. 74

1. All'articolo 122, comma 1, del Decreto le parole "Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2" sono sostituite dalle seguenti: ***"Nei lavori in quota"***.

Art. 75

1. All'articolo 125, comma 4, del Decreto il comma 4 è sostituito dal seguente: ***"4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato"***.

Art. 76

1. All'articolo 136, comma 4, del Decreto è soppressa la lettera d).

Art. 77

1. All'articolo 137, comma 1 del Decreto le parole: "Il responsabile di cantiere" sono sostituite dalle seguenti: ***"Il preposto"***.

Art. 78

1. All'articolo 138, comma 5 del Decreto alla lettera a) sono sopresse le parole: ***"o il piano di gronda"*** ed è soppressa la lettera d).

Art. 79

1. All'articolo 140 del Decreto il comma 3 è sostituito dal seguente: ***"3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota"***.

Art. 80

1. All'articolo 148 del Decreto il comma 1 è sostituito dal seguente: ***"1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego"***.

Art. 81

1. L'articolo 157 del Decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 157
(Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori)

“1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5;**
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 5-ter e 9, lettera a), e 93, comma 2;**
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.”**

Art. 82

1. Dopo l'articolo 157 del Decreto è inserito il seguente:

“Art. 157-bis
(Sanzioni per il progettista dell'opera)

“1. Il progettista dell'opera è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 90 comma 1, secondo periodo.”

Art. 83

1. L'articolo 158 del Decreto è sostituito dal seguente:

“Articolo 158
(Sanzioni per i coordinatori)

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1.

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;**
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).”**

Art. 84

1. L'articolo 159 del Decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 159
(Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lett. g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolge lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV;*
 - b) *con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lett. a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;*
 - c) *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2, 154;*
 - d) *con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 90, comma 7, 96, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 4, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;*
 - e) *con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.*
2. *L'allegato XIII, nella parte "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri" per ognuno dei seguenti punti: 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per ognuno dei seguenti punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, identifica una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai cantieri edili, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lett. a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.*
3. *L'allegato XVIII identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla viabilità nei cantieri, ai ponteggi e al trasporto dei materiali nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lett. c), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati."*

Art. 85

1. L'articolo 160 del Decreto è sostituito dal seguente:

"Articolo 160
(Sanzioni per i lavoratori autonomi)

1. I lavoratori autonomi sono puniti:

- a) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;*
- b) *con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 94;*
- c) *con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2."*

Art. 86

1. L'articolo 165 del Decreto è sostituito dal seguente:

“Articolo 165

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 163;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 164”

2. Gli allegati XXIV, per ognuno dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, per ognuno dei punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, per ognuno dei punti 1 e 2, XXIX, per ognuno dei punti 1 e 2, XXX, per ognuno dei punti 1 e 2, XXXI, per ognuno dei punti 1 e 2, e XXXII, per ognuno dei punti 1, 2 e 3, identificano ciascuno, rispettivamente, una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lett. a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati”.

Art. 87

1. L'articolo 166 del Decreto è abrogato.

Art. 88

1. L'articolo 170 del decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 170

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500 fino ad euro 6.400 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2.

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo 169, comma 1.”

Art. 89

1. L'articolo 171 del Decreto è abrogato.

Art. 90

1. L'articolo 178 del decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 178

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500 fino ad euro 6.400 per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, 176, commi 1, 3, 5;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 176, comma 6 e 177.

2. L'allegato XXXIV identifica, per ognuno dei punti: 1, 2 e 3 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lett. a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.

Art. 91

1. L'articolo 179 del Decreto è abrogato.

Art. 92

1. All'articolo 189 del Decreto il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

a) valori limite di esposizione rispettivamente $L_{EX} = 87 \text{ dB(A)}$ o $p_{peak} = 200 \text{ Pa}$ (140 dB(C) riferito a 20 μPa);

b) valori superiori di azione: rispettivamente $L_{EX} = 85 \text{ dB(A)}$ o $p_{peak} = 140 \text{ Pa}$ (137 dB(C) riferito a 20 μPa);

c) valori inferiori di azione: rispettivamente $L_{EX} = 80 \text{ dB(A)}$ o $p_{peak} = 112 \text{ Pa}$ (135 dB(C) riferito a 20 μPa).”.

Art. 93

1. All'articolo 190, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“6. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento”.

Art. 94

All'articolo 192, comma 2, la parola: “inferiori” è sostituita dalla seguente: “**superiori**”.

Art. 95

All'articolo 193, comma 2, le parole: “mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione” sono sostituite dalle seguenti: **“e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche”**.

Art. 96

All'articolo 198, comma 1, dopo la parola “sentite” la parola “la” è sostituita con la seguente: **“le” e le parole:** “entro un anno” sono sostituite dalle seguenti: **“entro due anni”**.

Art. 97

1. All'articolo 207, comma 1, lettera c), del Decreto dopo le parole: “induzione magnetica (B)” sono inserite le seguenti: **“, corrente indotta attraverso gli arti (I_L)”**.

Art. 98

1. All'articolo 209, comma 1, del Decreto le parole: “linee guida” sono sostituite dalle seguenti: **“buone prassi”**.

Art. 99

1. All'articolo 211, comma 2, del Decreto sono aggiunte in fine le seguenti parole: **“a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza”**.

Art. 100

1. All'articolo 214, comma 1, lettera a) del Decreto i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: **“1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);”**.

Art. 101

1. All'articolo 216, comma 1, del Decreto le parole: “le specifiche linee guida” sono sostituite dalle seguenti: **“le buone prassi”**.

Art. 102

1. All'articolo 217, comma 2, del Decreto le parole: "di azione" sono sostituite dalle seguenti: "**limite di esposizione**".

Art. 103

1. L'articolo 219 del Decreto è sostituito dal seguente:

“Articolo 219 Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro è punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216;**
- b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, 209, commi 2 e 4.**

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1;**
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.”**

Art. 104

1. L'articolo 220 del Decreto è sostituito dal seguente:

“Articolo 220 Sanzioni a carico del medico competente

1. Il medico competente è punito con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 1.600 per la violazione degli articoli 185 e 186.”

Art. 105

1. All'articolo 222, comma 1, del Decreto dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere: **“i) rischio basso per la sicurezza: rischio per la sicurezza esistente nei luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti agenti di bassa pericolosità in cui le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di eventi incidentali ed in cui, in caso di tali eventi, la probabilità di propagazione degli effetti dell'incidente è da ritenersi limitata; l) rischio irrilevante per la salute: rischio generato da esposizioni lavorative il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio della popolazione generale”.**

Art. 106

1. All'articolo 223, comma 1, del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola: "determina" è soppresso il simbolo “,”;

- b) alla lettera c) la parola: “tipo” è sostituita dalla parola “modo”;
- c) alla lettera d), le parole: “compresa la quantità degli stessi” sono sostituite con le seguenti: **“tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare”**;
- d) alla lettera e), dopo la parola: “biologici” è soppresso il simbolo “;”.

Art. 107

1. All’articolo 232, comma 4 del Decreto la parola: “moderato” è sostituita dalle seguenti: “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori”.

Art. 108

1. All’articolo 251, comma 1 del Decreto la lettera b) è sostituita dalla seguente: **“b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all’articolo 254”**.

Art. 109

1. All’articolo 256 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, sono sostituite dalle seguenti: **“all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”**;
- b) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: **“Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza, confermata dall’organo di vigilanza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività”**;
- c) al comma 6 le parole: “di cui all’articolo 50” sono sostituite dalle seguenti “di cui all’articolo **250**”.

Art. 110

1. All’articolo 259 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: “aree interessate” è aggiunta la seguente: **“di”** e le parole: “un controllo sanitario volto a verificare” sono sostituite dalle seguenti: **“a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare”**;
- b) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: **“Ai fini della valutazione di cui al precedente capoverso il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l’efficacia diagnostica”**.

Art. 111

1. All'articolo 261, comma 1 del Decreto dopo la parola: "casi", è soppressa la parola: "accertati".

Art. 112

1. L'articolo 262 del Decreto è sostituito dal seguente:

"Articolo 262

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. Il datore di lavoro è punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4, 5, 249, commi 1 e 3;***
- b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 223, comma 6.***

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lett. b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, 260, comma 1;***
- b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, 240, comma 3;***
- c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, 256, commi 5 e 7;***
- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, 260, commi 2 e 3".***

Art. 113

1. L'articolo 263 del Decreto è sostituito dal seguente:

"Articolo 263

Sanzioni per il preposto

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito:

- a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, 254;***
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 900 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3, 5, 239, commi 1, 2 e 4."***

Art. 115

1. L'articolo 264 del Decreto è sostituito dal seguente:

**“Articolo 264
Sanzioni per il medico competente**

1. Il medico competente è punito:

- a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, 242, comma 4;**
- b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 243, comma 2.”**

Art. 116

1. Dopo l’articolo 264 del Decreto è aggiunto il seguente articolo:

**“Articolo 264-bis
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti**

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 400 euro.”

Art. 117

1. L’articolo 265 del Decreto è abrogato .

Art. 118

1. L’articolo 282 del Decreto è sostituito dal seguente:

**“Articolo 282
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti**

1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 271, commi 1, 3 e 5;

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:

- a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278; 279, commi 1, 2, 280, commi 1 e 2;**
- b) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, 277, comma 2;**
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell’articolo 280, commi 3 e 4.”**

Art. 119

1. L’articolo 283 del Decreto è sostituito dal seguente:

“Articolo 283

Sanzioni a carico dei preposti

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, 278, commi 1 e 3.

Art. 120

1. L'articolo 284 del Decreto è sostituito dal seguente:

***“Articolo 284
(Sanzioni a carico del medico competente)***

1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 279, comma 3”.

Art. 121

1. L'articolo 285 del Decreto è sostituito dal seguente:

***“Articolo 285
(Sanzioni a carico dei lavoratori)***

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 3;***
- b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 1.”***

Art. 122

1. L'articolo 286 del Decreto è sostituito dal seguente:

***“Articolo 286
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti***

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 400 euro.”

Art. 123

1. All'articolo 288 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole “nebbie o polveri”, sono aggiunte le seguenti: ***“in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta”***;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: ***“2. Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera è approssimativamente del 21% e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali***

(pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile”.

Art. 124

1. All'articolo 292, comma 2, del Decreto la parola: “Fermo” è sostituita dalla parola: **“Ferma”**.

Art. 125

1. All'articolo 293, comma 3, del Decreto dopo le parole: “allegato LI”, **sono aggiunte** le seguenti: **“e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l'avvio e la fermata dell'impianto, sia durante il normale ciclo sia nell'eventualità di un'emergenza in atto.”**

Art. 126

1. Dopo l'articolo 294 è aggiunto il seguente articolo:

**“Articolo 294-bis
Informazione e formazione dei lavoratori**

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:

- a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;**
- b) alla classificazione delle zone;**
- c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;**
- d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;**
- e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;**
- f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;**
- g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;**
- h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso.”**

Art. 127

1. Dopo l'articolo 296 del Decreto, le parole: “Capo II Sanzioni” sono sostituite dalle seguenti: **“Capo III Sanzioni”**.

Art. 128

1. L'articolo 297 del Decreto è sostituito dal seguente:

“Articolo 297
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

- 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 290.**
- 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.”**

Art. 129

1. L'articolo 300 del Decreto è sostituito dal seguente:

“Articolo 300
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

- 1. L'articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:**

«1. Ove il delitto di cui all'articolo 589 del codice penale – all'esito dei relativi accertamenti – risulti causalmente collegato alla violazione dell'articolo 55, comma 2, del presente decreto legislativo, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 400 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, ove il delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, all'esito dei relativi accertamenti, risulti causalmente collegato alla violazione delle norme antinfortunistiche ed in materia di igiene e salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 200 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a tre mesi.

3. Ove il delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, all'esito dei relativi accertamenti, risulti causalmente collegato alla violazione delle norme antinfortunistiche ed in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 200 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a tre mesi.»

Art. 130

1. All'articolo 301, comma 1, del Decreto dopo le parole: “dell'ammenda” sono aggiunte le seguenti: **“ovvero la pena della sola ammenda”**.

Art. 131

1. Dopo l'articolo 301 del Decreto è aggiunto il seguente:

**“Articolo 301-bis
Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione**

1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo”.

Art. 132

1. L'articolo 302 del Decreto è sostituito dal seguente:

**“Articolo 302
Potere di disposizione**

1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la mancata adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.

2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che deve decidere il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.”

Art. 133

1. L'articolo 303 del Decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 303

“1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 55, se e l'evento è conseguenza diretta della violazione di una delle disposizioni richiamate dagli articoli 56, 57, 58 e 59 e 60, è esclusa ogni responsabilità dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e d)”.

2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 589 e 590 c.p., la responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), si configura soltanto ove la legge preveda tassativamente il rispetto di obblighi specifici da parte dei medesimi soggetti”.

Art. 134

1. All'articolo 304, comma 1, del Decreto dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: **“e) la lettera c) dell'articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628. Le funzioni attribuite all'ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni, sono svolte dalla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;**

f) gli articoli 42 e 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 520.”.

Art. 135

1. All'articolo 306 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: ***“In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all'articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011”;***

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: ***“4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall'entrata in vigore del presente decreto in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore”.***

Art. 136

1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

MODIFICHE AGLI ALLEGATI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008

Art. 1

1. All'allegato I, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla sezione "Violazioni che espongono a rischi di carattere generale", sono soppressi i seguenti punti:

- 1) "mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)";
- 2) "mancata nomina del coordinatore per la progettazione";
- 3) "mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione".

b) alla sezione "Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto", dopo le parole, "mancato utilizzo", sono aggiunte le parole: ***"del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto"***.

c) alla sezione "Violazioni che espongono al rischio di amianto", è inserito, infine, il seguente punto: ***"Mancato utilizzo dei dispositivi di protezione per le vie respiratorie durante lo svolgimento di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto"***.

d) è inserita, infine, la seguente sezione:

"Violazioni che possono comportare gravi danni alla sicurezza e salute dei lavoratori"

- ***Violazione dei punti 1.1.4, 1.3.9, 1.3.17, 1.4.12.1, 1.4.12.2, 1.4.12.3, 1.4.13, 1.5.7, 1.5.14.1, 1.5.14.3, 1.9.2.6, 2.1.7, 2.1.8.2, 2.1.13, 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.8, 3.9.1, 3.9.1.1, 3.9.1.2, 3.9.2, 4.1.3, 4.10, 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3, 4.10.4 dell'allegato IV;***
- ***Violazione dei punti 2.4, 2.5, 3.1.6, 3.4, 4.2.1 ultimo periodo, 4.3.2 primo periodo, 4.4, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.2, 5.4.5, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.6, 5.6.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.4, 5.9.1, 5.11.1, 5.14.2 dell'allegato V, parte II;***
- ***Violazione dei punti 1.9.1, 1.9.2, 3.1.4 primo periodo, 3.2.9 dell'allegato VI;***
- ***Violazione dell'articolo 11, comma 4, primo periodo, 6, 7, 8, 114, comma 2, 115, commi 2, 3 e 4, 116, comma 1, lett. a), b), c), d), e), 118, comma 3, 119, comma 7, 121, 128, 139 del decreto.***

Art. 2

1. All'Allegato II sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la nota (1) è inserita la seguente nota (2): ***"(2) lavoratori assunti a tempo indeterminato"***.

Art. 3

1. All'Allegato 3A sono apportate le seguenti modifiche:

a) a piè di pagina le parole "Il datore di lavoro" sono soppresse;

b) le parole: “datore di assunzione” sono sostituite dalle parole: **“data di assunzione”**.

Art. 4

1. All’Allegato 3B sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella sezione “Contenuti minimi” le parole “N. giorni di assenza” sono soppresse.

Art. 5

1. All’Allegato IV, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al punto 1.1.3, le parole: “ammissibile per unità di superficie dei solai” sono sostituite dalle parole: **“dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie”**;
- b) il punto 1.1.8 è soppreso;
- c) al punto 1.5.7, dopo le parole: “lavoratori in azienda”, sono inserite le seguenti parole: **“, se non in casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza”**;
- d) al punto 1.5.13, dopo le parole: “disposizione contenuta”, le parole “comma 4” sono sostituite dalle parole: **“1.5.4”**;
- e) al punto 1.6.3, le parole: “comma 2” sono sostituite dalle parole: **“punto 1.6.2”**;
- f) dopo il punto 1.6.3, i punti 1.6.3.1, 1.6.3.2, 1.6.3, 1.6.3.4, sono rispettivamente sostituiti dalle lettere **a), b), b), c), d)**;
- g) al punto 1.6.3.4, dopo le parole: “alle porte previste”, le parole: “lettera c” sono sostituite dalle parole **“punto 1.6.3.3”**;
- h) al punto 1.7.2.3, le parole: “ai commi” sono sostituite dalle parole: **“ai punti”**;
- i) al punto 1.9.1, la parola “preferenzialmente” è soppresa;
- j) al punto 1.9.1, la parola: “areazione” è sostituita dalla parola: **“aerazione”**;
- k) al punto 1.11.1.2, dopo le parole: “la disposizione di cui”, le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle parole: **“1.11.1.1”**;
- l) al punto 1.11.2.3., le parole “ispettorato del lavoro” sono sostituite dalle parole: **“L’organo di vigilanza”** e, dopo le parole: “dall’obbligo di cui”, le parole: “al primo comma” sono sostituite dalle parole: **“al punto 1.11.2.1”**;
- m) al punto 1.13.4.2, la parola “comma” è sostituita dalla parola: **“punto”**;
- n) il punto 1.14.4.2.1 è sostituito dal seguente: **“gli ambienti devono prevedere la separazione tra uomini e donne, salvo che essi non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia”**;
- o) al punto 1.14.4.5, dopo le parole: “per i dormitori”, le parole: “di cui al comma precedente” sono sostituite dalle parole: **“di cui al punto 1.14.2.1 e 1.14.2.3”** e, dopo le parole: “prevista dal”, le parole: “quarto comma dell’articolo 44” sono sostituite dalle parole: **“prevista dal punto 1.14.4.2.1”**;
- p) al titolo 2.1 dell’allegato le parole: “2.1 Difesa dalle sostanze nocive” sono sostituite dalle parole: **“2.1 Difesa dagli agenti nocivi”**;
- q) al punto 2.1.1, il numero “157” è sostituito dal numero **“147”**;
- r) dopo il punto 2.1.4, è inserito il seguente: **“2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione”**;
- s) al punto 2.1.6.1, le parole: “di cui all’articolo precedente” sono sostituite dalle parole: **“di cui al presente punto”**;
- t) al punto 2.2.4 le parole “comma precedente” sono sostituite dalla parole: **“punto precedente”**;

- u) al punto 2.2.6, le parole “comma precedenti” sono sostituite dalle parole: **“punti precedenti”**;
- v) al punto 2.2.6, le parole “comma precedenti” sono sostituite dalle parole: **“punti precedenti”**;
- w) al punto 2.2.7, le parole: “previsti al comma terzo e quarto del presente articolo” sono sostituite dalle parole: **“previsti ai punti 2.2.3 e 2.2.4”**;
- x) al punto 3.4.4, le parole: “Il presente articolo” sono sostituite dalle parole: **“Quanto previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3”**;
- y) al punto 4.2.3, le parole: “al presente articolo” sono sostituite dalle parole: **“ai punti 4.2.1 e 4.2.2”**;
- z) al punto 4.7.1, le parole “all’articolo precedente” sono sostituite dalle parole **“al punto precedente”**;
- aa) il punto 5 è soppresso;
- bb) il punto 6.6.1 è soppresso;
- cc) il punto “6.6.2” è sostituito dal seguente: **“6.6.1”** ;
- dd) il punto “6.6.3” è sostituito dal seguente: **“6.6.2”**;
- ee) al punto 6.5.6, le parole: “l’ispettorato del lavoro” sono sostituite dalle parole: **“l’organo di vigilanza”**.

Art. 6

1. All’Allegato V sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella parte I, al punto 2.1, dopo le parole: “mancato funzionamento.” sono inserite le seguenti parole: **“Quando una scorretta sequenza delle fasi della tensione di alimentazione può causare una condizione pericolosa per gli operatori e le persone esposte o un danno all’attrezzatura, deve essere fornita una protezione affinché sia garantita la corretta sequenza delle fasi di alimentazione.”**;
- b) nella parte I, al punto 11.1, il terzo capoverso è soppresso;
- c) nella parte I, il punto 12.1 è sostituito dal seguente: **“12.1. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi d’incendio o di surriscaldamento dell’attrezzatura stessa”**;
- d) nella parte I il punto 12.2 è sostituito dal seguente: **“12.2. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi di esplosione dell’attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell’attrezzatura di lavoro.”**;
- e) nella parte II, il punto 3.1.2 è soppresso;
- f) nella parte II, al punto 3.1.9, dopo le parole: “indicati al punto”, la parola “2” è sostituita dalla seguente: **“3.1.8”**;
- g) nella parte II, al punto 3.1.10, dopo le parole: “indicati nel punto”, la parola “2.7” è sostituita dalla parola: **“3.1.8”**;
- h) nella parte II, al punto 3.1.10, dopo le parole: “pericolose, nonché”, la parola: “impiglianti” è sostituita dalla parola: **“impigliamenti”**;
- i) nella parte II il punto 3.1.16 è sostituito dal seguente: **“3.1.15”**;
- l) nella parte II, al punto 3.1.9 la parola 2.1.8 è sostituita dalla parola **“3.1.8”**;
- m) nella parte II, al punto 3.1.10 la parola 2.7 è sostituita dalla parola: **“3.1.8”**;
- n) nella parte II, al punto 3.2.3 la parola “2.16” è sostituita dalla parola **“3.2.2”**;
- o) nella parte II, al punto 3.3, dopo le parole: “destinate ad essere”, la parola: “usare” è sostituita dalla parola: **“usate”**;
- p) nella parte II, il punto 3.4.7 è soppresso;

- q) nella parte II, al punto 4.4.1, dopo le parole: “prescritto dal successivo”, la parola: “art. 42” è sostituita dalla parola: **“punto 4.4.4”**;
- r) nella parte II, dopo le parole “larghezza superiore a 12 millimetri” il punto 4.5.2, è sostituito dal seguente **“4.5.3”**;
- s) nella parte II, al punto 5.1.2, dopo le parole: “materiale metallico”, sono inserite le parole: **“non fragile e di caratteristiche adatte, aventi diametro”**;
- t) nella parte II, al punto 5.1.2, le parole 4.1.4, sono sostituite dalle parole **“5.1.4”**
- u) nella parte II, al punto 5.4.5, dopo le parole: “conformemente a quanto disposto”, le parole: “al punto 4.5.2” sono sostituite dalle parole: **“5.5.2, punto 2”**;
- v) nella parte II, al punto 5.4.6, dopo le parole: “almeno 3”, la parola: “centimetri” è sostituita dalla parola: **“millimetri”**;
- z) nella parte II, il punto 5.5.6 è sostituito dal seguente: **“5.5.5”**;
- aa) nella parte II, il punto 5.5.7 è sostituito dal punto **“5.5.6”**;
- bb) nella parte II, il punto 5.5.8 è sostituito dal punto **“5.5.7”**
- cc) nella parte II al punto 5.6.2 la parola “4.6.1”, è sostituita dalla parola **“5.6.1”**;
- dd) nella parte II, al punto 5.6.3, dopo le parole: “intervento diretto”, è inserita la parola **“o”**;
- ee) nella parte II, al punto 5.10.1, dopo le parole “macchina, devono,” le parole: “salvo quanto disposto nel punto 4.10.2” sono sostituite dalle parole: **“salvo quanto disposto nel punto 5.10.2”**;
- ff) nella parte II, al punto 5.10.2, dopo parole “macchine indicate nel punto,” la parola “4.10.1” è sostituita dalla parola: **“5.10.1”**;
- gg) nella parte II, il punto “5.12.5”, è sostituito dal seguente: **“5.12.6”**
- hh) nella parte II, il punto “5.12.6” è sostituito dal seguente **“5.12.7”**;
- ii) nella parte II al punto 5.12.5, dopo le parole: “comma del punto”, la parola “4” è sostituita dalle seguenti **“5.12.1”**;
- ll) nella parte II, al punto 5.13.8, dopo le parole: “limiti l’ampiezza”, sono inserite le parole: **“dell’apertura nella misura strettamente”**;
- mm) nella parte II, al punto 5.14.1, dopo le parole: “ed i generatori”, è inserita la parola: **“o”**;
- nn) nella parte II, il punto 5.14.4 è sostituito dal seguente: **“5.14.3”** ;
- oo) nella parte II il punto 5.14.5 è sostituito dal seguente **“5.14.4”**;
- pp) nella parte II, dopo il punto 5.15.2, inserire i seguenti punti:
“5.15.3 Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili devono essere disposte in modo che le manovre di chiusura ed apertura risultino agevoli e sicure. In particolare deve essere assicurata la stabilità della posizione di apertura.
5.15.4 Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche, tubazioni, forni e porte, che possono assumere temperature pericolose per effetto del calore delle materie contenute o di quello dell’ambiente interno, devono essere efficacemente rivestite di materiale termicamente isolante o protette contro il contatto accidentale”;
- qq) nella parte II il punto 5.16.3 è soppresso.

Art. 7

1. All’Allegato VI sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il punto 1, inserire il seguente punto: **“1.0.1 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte”**;
- b) il punto 1.8.2 è sostituito dal seguente: **“1.8.2 Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie esplosive e nei luoghi ove vi sia pericolo di**

esplosione o di incendio per la presenza di polveri esplosive gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille”;

- c) al punto 1.8.3, dopo le parole: “materie esplodenti”, le parole: “o infiammabili” sono soppresse;
- d) il punto 1.8.4 è soppresso;
- e) il punto 2.1. è soppresso;
- f) il punto 2.2 è sostituito dal seguente: “**2.1**”;
- g) il punto 2.3 è sostituito dal seguente: “**2.2**”;
- h) il punto 2.4 è sostituito dal seguente: “**2.3**”;
- i) il punto 2.5 è sostituito da seguente: “**2.4**”;
- j) i punti da 2.6 a 2.10 sono soppressi;
- k) il punto 2.11 è sostituito dal seguente “**2.6**”;
- l) alla rubrica del punto 3, dopo le parole: “a sollevare”, sono inserite le parole: “**o movimentare**”;
- m) al punto 3.3.1, dopo le parole: “al cui sollevamento”, sono inserite le parole: “**e trasporto**”;
- n) il punto 3.2.8 è soppresso.
- o) il punto 3.2.9 è sostituito dal seguente “**3.2.8**”
- p) al punto 4.2, dopo le parole: “costruiti secondo le disposizioni dei”, le parole: “decreti di cui all’art. II comma 3 del presente Titolo” sono sostituite dalle seguenti: “**decreti di cui all’articolo 70, comma 3, del presente decreto**”;
- o) il punto 5.3 è soppresso;
- p) il punto 6 è sostituito dai seguenti:
“6.1 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.
6.2 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche”;
- q) il punto 7.1 è soppresso;
- r) il punto 7.2 è sostituito dal seguente: “**7.1**”;
- s) la rubrica del punto 8 è sostituita dalla seguente “**Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e simili**”;
- t) dopo il punto 8.3, sono inseriti i seguenti punti:
“8.4 È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni: a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l’azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l’azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose. È altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell’interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati. Quando le condizioni di pericolo previste dal primo comma del presente articolo si possono eliminare con l’apertura del recipiente chiuso, con l’asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l’uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati allo stesso primo comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
8.5 Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell’interno di recipienti metallici, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui al punto 8.4, devono essere predisposti mezzi isolati e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo

che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente”;

u) il punto 11 è soppresso.

Art. 8

1. All'Allegato VII sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla quinta sezione, dopo le parole: “con diametro”, sono inserite le parole: “*del panier*”;

b) alla sesta sezione, dopo le parole: “con diametro”, sono aggiunte le parole: “*del panier*”;

c) dopo la settima sezione sono inserite le seguenti sezioni:

Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale

d) la ottava sezione è sostituita dalla seguente: “*Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.*”

e) la nona sezione è sostituita dalla seguente: “*Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni*”.

f) la decima sezione è sostituita dalla seguente: “*Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni*”.

g) la undicesima sezione è sostituita dalla seguente: “*Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni*”.

h) la dodicesima sezione è sostituita dalla seguente: “*Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni*”.

i) la tredicesima sezione è sostituita dalla seguente: “*Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni*”.

l) la quattordicesima sezione è sostituita dalla seguente: “*Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni*”.

Art. 9

1. Dopo l'Allegato VII è inserito il seguente Allegato VII-bis:

Allegato VII – bis	
Verifiche di impianti elettrici e di impianti di protezione contro i fulmini	
Impianti elettrici in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio, in locali ad uso medico, in cantieri di costruzione e di demolizione, in strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico, in aree classificate come zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 ai sensi dell'allegato XLIX del presente decreto, in luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi	Verifica biennale
Impianti elettrici in luoghi non ricompresi al punto precedente	Verifica quadriennale

Art. 10

1. All' Allegato VIII sono apportate le seguenti modifiche:

a) sono inserite, in principio, le seguenti parole:

“Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari

Protezione dei capelli

I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo.

Protezione del capo

I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole.

Protezione degli occhi

I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.

Protezione delle mani

Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione.

Protezione dei piedi

Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.

Protezione delle altre parti del corpo

Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose.

Cinture di sicurezza

I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.

Maschere respiratorie

I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori”.

Art. 11

1. All'Allegato IX sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da “Ai fini del presente Capo” fino a “nel rispetto dei rischi individuati” sono sostituite dalle seguenti:

“Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);

- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;

- sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso;

- sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra

Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.”

Alla rubrica della Tab. 1 all'allegato IX, dopo le parole: “non sufficientemente protette,”, aggiungere la locuzione: ***“da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche”***.

b) la Tabella 1 è sostituita dalla seguente: “

Un (kV)	D (m)
≤ 1	3
$1 < Un \leq 30$	3,5
$30 < Un \leq 132$	5
> 132	7

Dove Un = tensione nominale. “

Art. 12

1. All'Allegato X sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "altri materiali", le parole: "comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici", sono sostituite dalle parole: **"comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici"**.

Art. 13

All'Allegato XI sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "di cui all'articolo 100, comma 1" sono soppresse;

b) il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento a profondità superiori a 2,5 m e sviluppo lineare superiore a 6 m o di sprofondamento a profondità superiori a 3 m o di caduta dall'alto da altezza superiore a 4 m, che richieda l'installazione di opere provvisoriale con un'estensione lineare superiore a 6 m".

c) il punto 2 è sostituito dal seguente: **"2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria"**.

Art. 14

1. All'Allegato XIII sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella sezione: "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", le parole: "4. Locali di riposo e di refezione" sono sostituite dalle parole: **"Locali di riposo, di refezione e dormitori"**,

b) nella sezione: "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", è inserito il seguente punto: **"4.5. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario"**;

c) nella sezione: "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri", le parole: "2. Aereazione" sono sostituite dalle parole: **"2. Aerazione e temperatura"**;

d) nella sezione: "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri", è inserito il seguente punto: **"2.3. Durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori"**;

e) nella sezione: "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri", le parole: "7. Vie di circolazione" sono sostituite dalle parole: **"7. Vie di circolazione e zone di pericolo"**;

f) nella sezione: "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri", è inserito il seguente punto: **"7.2. Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile"**;

Art. 15

1. All'Allegato XIV sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella sezione: "Modalità di svolgimento dei corsi" sono inserite, infine, le seguenti parole: ***"Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto."***

Art. 16

1. All'Allegato XV sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 2.1.2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: ***"una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze"***;

b) al punto 2.1.2, alla lettera d), dopo il numero "3", è inserita la parentesi ")"

c) al punto 2.2.3, dopo le parole: "ed effettua l'analisi", le parole: "dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi" sono sostituite dalle parole: ***"dei rischi presenti, facendo in particolare attenzione ai seguenti"***.

d) al punto 2.2.3, alla lettera h), il punto è sostituito da un punto e virgola.

Art. 17

1. All'Allegato XVII sono apportate le seguenti modifiche:

a) è inserito, in principio, in seguente comma 01:

"01. Le imprese affidatarie dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno l'elenco del personale della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricato per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97".

b) al punto 1, dopo le parole: "le imprese", sono inserite le parole: ***"le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata,"***;

c) al punto 2, lettera d), dopo le parole: "idoneità sanitaria", sono inserite le parole: ***"ove espressamente previsti"***;

d) il punto 3 è sostituito dal seguente: ***"3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2"***.

Art. 18

1. All'Allegato XVIII sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella sezione "1. Viabilità nei cantieri" è inserito, infine, il seguente punto 1.5.:

"1.5 I luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.";

b) nella sezione "1. Viabilità nei cantieri" è inserito il seguente punto 1.6:

“1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro”;

c) nella sezione “1. Viabilità nei cantieri” è inserito il seguente punto 1.7: ***“1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori”;***

d) nella sezione “1. Viabilità nei cantieri” è inserito il seguente punto 1.8:

“1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall’impiego, dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti”;

e) nella sezione “1. Viabilità nei cantieri” è inserito il seguente punto 1.9.:

“1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all’impianto”;

f) alla sezione “2.Ponteggi”, al punto 2.1.5.1, le parole: “del Capo IV” sono soppresse;

g) alla sezione “2.Ponteggi”, al punto 2.1.6.1, le parole: “del Capo IV” sono soppresse.

Art. 19

1. All’Allegato XIX sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla tabella A, voce: “Impalcati prefabbricati”, alla seconda griglia, alla colonna: “Misura adottata”, dopo le parole “previste dal fabbricante” la parola “del” è soppressa;

b) alla tabella C, voce: “Tubi”, alla terza griglia, alla colonna: “Modalità di verifica”, modificare la parola “uutilizzo” con la parola “***utilizzo***”;

c) alla tabella C, voce: “Giunti”, alla terza griglia, alla colonna: “Modalità di verifica”, la parola: “conservzioneconservazione” è sostituita dalla parola: “***conservazione***”;

d) al punto 2, dopo le parole: “Sia firmato”, le parole: “responsabile del cantiere” sono sostituite dalle parole: “***dalla persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136***”;

e) al punto 2, dopo le parole: “dell’esecuzione, da parte del”, le parole: “responsabile di cantiere”, sono sostituite dalla parola: “***preposto***”.

Art. 20

1. All’Allegato XXII sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 5, dopo le parole: “esecutivo del ponteggio”, sono inserite le seguenti parole: ***“dal quale risultino:***

5.1. generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132,

5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,

5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.

Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’articolo 132, invece delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136;”.

Art. 21

1. All’Allegato XXIII sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso è inserito, in principio, il numero “***1.***”

Art. 22

1. All'Allegato XXIV sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla sezione 2, punto 7, dopo le parole: “dell’area da coprire”, è inserito il numero “8.”;

Art. 23

1. All'allegato XXV sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al punto 2.1 le parole: “Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 626/1994” sono sostituite dalle parole: “**Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto**”.

Art. 24

1. All'Allegato XXVI sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al punto 1, dopo le parole: “cartelli di avvertimento previsti”, le parole “all’allegato II” sono sostituite dalle parole: “**all’allegato XXV**”;
- b) al punto 3, dopo le parole: “intrinseche previsti”, le parole: “all’allegato II, 1. 4 e le condizioni di impiego all’allegato II, punto 2,” sono sostituite dalle parole: “**all’allegato XXV, punto 1.4 e le condizioni di impiego di cui all’allegato XXV, punto 2**”;
- c) al punto 5, dopo le parole: “scelto tra quelli elencati”, le parole: “nell’allegato II, punto 3.2” sono sostituite dalle parole: “**nell’allegato XXV, punto 3.2**”;
- d) al punto 5, dopo le parole: “identificati conformemente”, le parole: “nell’allegato III, punto 1” sono sostituite dalle parole: “**al punto 1 del presente allegato**”;
- e) al punto 5, dopo le parole: “in funzione”, le parole: “dell’allegato II, punto 1.5” sono sostituite dalle parole “**nell’allegato XXV, punto 1.5**”.

Art. 25

1. All'Allegato XXVII sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al punto 4, dopo le parole: “cartelli descritti”, le parole: “all’allegato II”, sono sostituite dalle parole: “**all’allegato XXV, punto 3.5**”.

Art. 26

1. All'Allegato XXIX sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al punto 1.3, dopo le parole: “colori riportata”, le parole: “all’allegato I, punto 4”, sono sostituite dalle parole: “**all’allegato XXIV, punto 4**”;
- b) al punto 1.4, dopo le parole: “applicabili, riportate”, le parole: “all’allegato II”, sono sostituite dalle parole: “**all’allegato XXV**”.

Art. 27

1. All'Allegato XXXI sono apportate le seguenti modifiche:
- al punto 2, dopo le parole: “essere in grado di”, la parola “pronunciare” è sostituita dalla parola: **“pronunciare”**.

Art. 28

1. All'Allegato XXXIII sono apportate le seguenti modifiche:
- alla sezione “Riferimenti a norme tecniche”, dopo le parole: “quelle previste all'articolo”, le parole “152, comma 3” sono sostituite dalle parole: **“168, comma 3”**.

Art. 29

1. All'Allegato XXXIV sono apportate le seguenti modifiche:
- al punto 2, la lettera “d)” è sostituita dalla lettera “c)”;
 - al punto 2, la lettera “f)” con la lettera “d)”.

Art. 30

1. All'Allegato XXXV sono apportate le seguenti modifiche:
- alla sezione A, punto 1, il secondo capoverso è soppresso;
 - alla sezione A, punto 1, terzo capoverso, dopo le parole: “hanno valore”, la parola “i” è sostituita dalla parola: **“di”**;
 - alla sezione B, punto 1, il secondo capoverso è soppresso.

Art. 31

1. All'allegato XXXVI sono apportate le seguenti modifiche:
- le parole: “Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici” sono sostituite dalle parole: **“Campi elettromagnetici”**;
 - al titolo della tabella 1 le parole: “(articolo 188, comma 1)” sono sostituite dalle parole: **“articolo 208, comma 1”**;
 - al titolo della tabella 2 le parole: “(articolo 188, comma 2)” sono sostituite dalle parole: **“articolo 208, comma 2”**;
 - alla Sezione A della tabella 1, alla seconda colonna, le parole: “Densità di corrente per corpo e tronco” sono sostituite dalle parole: **“Densità di corrente per capo e tronco”**.

Art. 32

1. All'Allegato XXXVIII sono apportate le seguenti modifiche:
- nella colonna “nome dell'agente chimico”, dopo la parola: “Trimetilbenzene”, sono inserite le parole: “1, 2, 4”;
 - nella colonna “CAS”, dopo i numeri “95-63-6”, i numeri “1, 2, 4” sono soppressi;
 - dopo la riga “azoturo di sodio” è inserita la seguente riga: “

252-104-2	34590-94-8	(2-Metossimetiletossi)-propanolo	308	50	-	-	Pelle

Art. 33

1. All'Allegato XXXIX sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al punto 1, dopo la parola: "seguinte", le parole "60 mg Pb/100 ml di sangue" sono sostituite dalle parole: "**60 µg Pb/100 ml di sangue**";
- b) al punto 2, dopo le parole: "superiore", le parole "40 mg Pb/100 ml di sangue" sono sostituite dalle parole: "**40 µg Pb/100 ml di sangue**".

Art. 34

1. All'Allegato XLVI sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella sezione: "Batteri e organismi simili", le parole: "Listeria Ivanovil" sono sostituite dalle parole: "**Listeria Ivanovii**".

Art. 35

1. All'Allegato XLVIII sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al punto 1 della tabella, nella colonna: "A. Misure di contenimento", dopo la parola: "fisicamente", la parola: "i" è sostituita dalla parola: "**il**".

Art. 36

1. All'Allegato XLIX sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la nota 3 è sostituita dalla seguente:

"3. Per la classificazione delle aree o dei luoghi si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:

EN 60079-10 (CEI 31-30) "Classificazione dei luoghi pericolosi" e successive modificazioni.

EN 61241-10 (CEI 31-66) "Classificazione delle aree dove sono o possono essere presenti polveri combustibili" e successive modificazioni.

e le relative guide:

CEI 31-35 e CEI 31-56 "

e per l'analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, alla norma:

EN 1127-1" Atmosfere esplosive. Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione. Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia".

Art. 37

1. All'Allegato L sono apportate le seguenti modifiche:

- a) è inserita a piè di pagina la seguente nota:

"Nota agli artt.1.1 e 2.2

Per la qualifica di personale esperto, ed al fine di realizzare e mantenere in efficienza e sicurezza, impianti elettrici in luoghi classificati, si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici quali le seguenti:

EN 60079-14 (CEI 31-33) “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.

Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)”

EN 61241-14 “Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 14: Scelta ed installazione”

EN 60079-17 “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)”

EN 61241-17 “Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (diversi dalle miniere)”

EN 60079-19 “Atmosfere esplosive. Parte 17: Riparazioni, revisione e ripristino delle apparecchiature”.

Art. 38

1. All'Allegato LI sono apportate le seguenti modifiche:

a) sono inserite, infine, le seguenti parole: **“Al fine di facilitare la comprensione del segnale, al di sotto di esso devono essere riportate la seguenti indicazioni: PERICOLO ESPLOSIONE e DANGER EXPLOSION”.**